1 GENNAIO-FEBBRAIO 1965 ANNO III - Nuova Serie

BOLLETTINO

DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI

DI

BOLOGNA

MVLTA PAVCIS AG

MILANO · DOTT. A. GIUFFRÈ · EDITORE

BOLLETTINO

del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Bologna

●

Palazzo di Giustizia

Pubblicazione bimestrale inviata gratuitamente a tutti gli iscritti all'Albo degli Avvocati e Procuratori di Bologna, nonchè ai Consigli degli Ordini d'Italia

REDAZIONE:

Avv. Salvatore MAUCERI - Presidente

Avv. Carlo PASCUCCI - Segretario

Avv. Manfredo MICHELINI - Consigliere - Dir. responsabile

Autorizzazione del Tribunale di Bologna n. 2563

Soc. Tip. « Multa Paucis » - Varese - Via G. Gozzi, 29

INDICE-SOMMARIO

L'inaugurazione dell'anno giudiziario 3

La cerimonia in onore delle toghe d'oro avvocati e magistrati . . . 17

Ordine del giorno approvato dal consiglio dell'ordine della seduta del 28 gennaio 1965 relativa alla situazione in cui versa attualmente l'amministrazione della giustizia 23

Commissione ministeriale per la redazione di uno schema di testo organico delle norme in materia di previdenza ed assistenza forense . 25

Il nostro saluto a 31

Movimento magistrati del distretto, anno 1965 - I trimestre . . . 33

Variazioni all'albo del 1° dicembre 1964 al 28 febbraio 1965 33

L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO

L'anno Giudiziario 1965 si è inaugurato il 13 gennaio con la consueta solenne cerimonia, svoltasi nell'Aula della Corte d'Assise d'Appello. Presenti le massime Autorità cittadine tra cui S.E. il Cardinale Lercaro, Arcivescovo di Bologna, il Prefetto ed il Sindaco, oltre a numerosi esponenti del mondo politico, con la partecipazione di un gran pubblico, in maggioranza Magistrati ed Avvocati. Il corteo si è aperto con l'ingresso nell'Aula dei rappresentanti i Consigli degli Ordini Forensi del Distretto, seguiti dai Magistrati della Procura Generale e della Corte d'Appello. Dopo che il Cancelliere capo della Corte di Appello ebbe letta la composizione degli Uffici Giudiziari per l'anno 1965, il Procuratore Generale S.E. Dott. Metello PICCHINENNA si è alzato a pronunciare il seguente discorso inaugurale:

Eminenza, cari Colleghi, Signore e Signori

Il mio primo pensiero è rivolto al nuovo Capo dello Stato, Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Cui mi è grato rinnovare da questo banco i fervidi voti augurali che, a nome dei Magistrati del distretto, il Presidente della Corte e io Gli rivolgemmo nel giorno della elezione.

Ad Antonio Segni, cittadino onorario di Bologna, desidero manifestare il più vivo augurio per la Sua preziosa salute e sono sicuro di interpretare in tal modo il sentimento unanime dei Colleghi.

Rendo omaggio a Sua Eminenza il Cardinale Arcivescovo, che ha voluto onorare con la Sua presenza questa Assemblea generale della Corte, a nome della quale Gli esprimo il più sentito ringraziamento.

Con animo ugualmente grato saluto le Autorità Civili e Militari presenti, il Ministro per la Grazia e Giustizia, il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura e il Rappresentante dell'Alto Consesso, il Primo Presidente e il Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione, il Rappresentante del Consiglio Nazionale Forense, il Commissario della Legge e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Repubblica di San Marino, il Rettore del Collegio di Spagna.

Valga ora anche come saluto alle Curie Forensi del distretto la notizia che il 31 corrente, rinnovandosi, ad iniziativa del Consiglio dell'Ordine di Bologna, una cerimonia svoltasi già nel 1958, saranno conferite le « Toghe d'oro » ad un gruppo di Magistrati e di Avvocati, che hanno superato i quarant'anni di carriera o i cinquanta di esercizio professionale.

Questo conferimento dimostra quanto saldi e sinceri siano i sentimenti di stima reciproca fra Magistrati e Avvocati del distretto, i quali nascono e si rafforzano al servizio della Giustizia, che si disse un giorno « fundamentum regni » ma che noi consideriamo condizione prima della pace sociale.

È noto che dai primi del secolo, fino ai nostri anni, nonostante l'aumento della popolazione, il numero delle cause iscritte a ruolo è andato sempre diminuendo: da valori che superavano di molto i due milioni di cause fino al numero di circa settecentomila, indicato dal Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione nel discorso del 9 corrente. Pur tenendosi conto dell'influenza sul fenomeno esercitata dalla diversità del rito, è questo uno degli elementi di fatto fra i più significativi che si presenta alla mente di coloro che nel nostro ambiente giudiziario o forense e fuori di esso parlano di crisi della giustizia, o addirittura di sfiducia nella giustizia, che non investe certamente l'attività giudiziaria o il magistero forense considerati in se stessi, e deriva invece, non occorrerebbe ripeterlo, dalla lungaggine e dalla pesantezza del processo.

Nel nostro distretto questa flessione si presentò con caratteri abbastanza accentuati lo scorso anno, come ebbi a rilevare. Il 1964 ha segnato invece, almeno in alcuni settori, un movimento di ascesa. Infatti rilevo che dal 1° ottobre 1963 al 30 settembre 1964 alla Corte di Appello sono pervenuti 741 processi ordinari, 256 per controversie di lavoro e 23 per controversie agrarie; complessivamente sono sopraggiunti 1.020 processi.

Sono state definite 749 cause ordinarie, 177 del lavoro e 27 agrarie, in totale 953.

Confrontando questi dati con quelli dei dodici mesi antecedenti all'ottobre 1963, si nota, nella sopravvenienza delle cause civili ordinarie, un aumento di 71 cause, al quale corrisponde il maggior numero di 84 cause definite.

Dinanzi ai Tribunali del distretto sono in corso 20.102 cause, delle quali 904 in grado di appello; e sono state pronunciate rispettivamente 2.883 e 298 sentenze.

Sono in corso altresì 1.164 cause del lavoro e 885 controversie agrarie; sono state pronunciate rispettivamente 121 e 71 sentenze.

I fallimenti dichiarati sono in numero di 445, dei quali 125 dal Tribunale di Bologna, che un egual numero ne aveva dichiarati lo scorso anno.

Il passivo supera i 50 milioni in 55 fallimenti e in 21 i 100 milioni di lire.

I protesti sono stati 769.978 per un importo di oltre 66 miliardi, secondo i dati forniti dalle Camere di commercio.

I decreti ingiuntivi ammontano a 6.653; nel periodo precedente il loro numero è stato di 4.738. Anche nei Tribunali risulta un aumento di qualche centinaio di cause rispetto al periodo anteriore; e soltanto il numero delle procedure fallimentari definite è disceso da 542 a 471.

Il Tribunale per i minorenni ha provveduto alla omologazione di 102 affiliazioni, le quali, lo scorso anno, sono state 95.

I Pretori hanno pronunciato 3.505 sentenze e 7.349 decreti ingiuntivi e hanno in corso 12.262 procedimenti. Hanno pronunciato 105 sentenze in 786 controversie del lavoro.

L'attività delle Preture segna un incremento nel numero dei decreti ingiuntivi, mentre pressochè invariato è il numero delle sentenze.

Gli Uffici del Giudice Conciliatore fanno invece registrare una diminuzione abbastanza sensibile nei nuovi procedimenti (2.527) e nei decreti ingiuntivi (4.374) che sono stati nello scorso anno rispettivamente 3.095 e 4.926.

Le cause in corso sono diminuite da 2.030 a 1.750.

Materia penale

In materia penale, la Corte di Appello ha pronunciato 1.315 sentenze. I procedimenti dipendenti al 30 settembre 1964 erano 691, contro gli 846 alla stessa data dell'anno precedente.

La Corte di Assise d'Appello ha definito 46 procedimenti, su di un totale di 64.

La Sezione Istruttoria ha pronunziato 14 sentenze.

I Tribunali del distretto hanno pronunciato 3.700 sentenze in dibattimento di primo grado e 1.554 in grado di appello. I procedimenti in corso risultano essere 5.219. Lo scorso anno erano 4.596.

Le Corti di Assise hanno definito 46 procedimenti.

Gli uffici di Istruzione hanno in corso 1.785 procedimenti e ne hanno esauriti con sentenza 23.166, molta parte delle quali riguarda procedimenti a carico di ignoti, imputati per lo più di furto.

I decreti di archiviazione sono stati 5.094.

Presso gli uffici del P.M. i procedimenti in corso erano 4.981, quelli esauriti 45.465, dei quali oltre 11.000 da parte della sola Procura della Repubblica di Bologna.

Le Preture hanno pronunciato complessivamente 27.210 sentenze e i procedimenti in corso sono 43.959.

Dinanzi al Tribunale per i minorenni sono stati definiti 1.053 procedimenti e 742 sono in corso.

Nel complesso l'intensità del lavoro di tutti gli uffici è ancora aumentata, in misura maggiore dal punto di vista statistico, per gli uffici del P.M.

In ordine ai reati denunciati alle Procure della Repubblica, è da notare che i delitti colposi sono in netta diminuzione. Infatti, rispetto al corrispondente periodo antecedente, gli omicidi colposi sono diminuiti da 749 a 665, le lesioni colpose da 3.375 a 2.798. Si è avuta invece una recrudescenza nei reati contro il patrimonio, nelle bancarotte fraudolenti e nei reati preveduti da leggi speciali. Questi ultimi risultano in aumento presso le Preture, dove però in diminuzione è il numero dei furti; avvertendosi peraltro che, per effetto dell'abolizione della competenza prorogata, molti furti aggravati, che prima erano rimessi al Pretore, sono ora giudicati dal Tribunale.

La delittuosità minorile si presenta in lieve aumento, ma il fenomeno non desta allarme per gravità di reati, come vedremo fra poco nell'occuparci in particolare della delinquenza minorile.

Attività della Procura generale

Della molteplice attività del mio Ufficio sono indici i dati seguenti.

I Sostituti Procuratori Generali hanno esaminato 6.552 sentenze penali dei Tribunali e 45 delle Corti di Assise. Sono stati proposti 89 appelli ed 8 ricorsi per cassazione, ed espressi parere motivati su 548 riabilitazioni.

Sono state rassegnate conclusioni scritte in 68 controversie del lavoro, in 13 cause di separazione personale dei coniugi, in 5 cause per annullamento di matrimonio civile. È stato dato il parere circa la declaratoria di esecutorietà di 25 sentenze del Tribunale Ecclesiastico o rescritti di nullità di matrimonio concordatario.

L'Ufficio ha istruito anche 180 domande di grazia ed ha espletato 265 rogatorie estere. Ascendono a 158 i ricorsi di volontaria giurisdizione, concernenti adozioni, legittimazioni, omologazioni di atti di società, delibazioni di provvedimenti volontari stranieri e reclami elettorali, in ordine ai quali sono parimenti state presentate requisitorie o conclusioni scritte.

Infine sono state date molte diecine di provvedimenti e di pareri motivati riguardanti cambiamenti e aggiunte di cognome e nome e autorizzazioni a contrarre matrimonio.

Il personale

Tuttora insoluto si presenta il problema delle piante organiche del personale del distretto, giacchè numerose sono le vacanze, specialmente nelle piante organiche dei Magistrati e dei funzionari di cancelleria e segreteria. Infatti, su di un organico di 354 Magistrati e di 340 funzionari, i posti attualmente vacanti sono rispettivamente 83 e 32. Nel Tribunale di Bologna mancano 10 Magistrati su 45 e nella Pretura su di un organico di 18 pretori soltanto 10 sono presenti. Alcune Preture sono prive dell'unico Magistrato in pianta. Recentemente sono state soppresse, a decorrere dal 1° settembre 1964, 8 delle 52 Preture del distretto e precisamente quelle di: Bardi, Castiglione dei Pepoli, Galeata, Loiano, Pievepelago, Rivergaro, Rocca S. Casciano e Sogliano al Rubicone. Sono divenute sedi distaccate rispettivamente dei mandamenti di: Fornovo Taro, Porretta Terme, Forlì, Bologna, Pavullo nel Frignano, Piacenza, Forlì e Cesena.

Tali provvedimenti si palesano pienamente giustificati dalle migliorate condizioni delle comunicazioni e dei mezzi di trasporto pubblici e più ancora dalla scarsità del lavoro. Non sarà quindi mai abbastanza caldeggiata l'opportunità di proseguire su questa via, ad evitare che nei piccoli uffici giudiziari, Tribunali compresi, il personale così dei Magistrati, come dei Cancellieri continui a svolgere un lavoro quantitativamente trascurabile, mentre nei grandi centri gli uni e gli altri sono letteralmente oppressi dal lavoro, al quale, per di più, sono costretti ad attendere in numero spesso addirittura dimezzato rispetto all'organico. Situazione questa che non potrà migliorare a breve scadenza, almeno per quanto riguarda i Magistrati, dal momento che le vacanze nei ruoli riguardanti i cosiddetti « gradi » iniziali ascendono a qualche centinaio.

Perchè si abbia al riguardo un'informazione completa occorre anche dire che la ragione prima di questa crisi sempre ricorrente degli organici è da attribuire in via principale alla lentezza di espletamento dei concorsi d'ammissione in Magistratura. Tali concorsi per giunta sono indetti per le vacanze esistenti al momento del bando, le quali, per causa di dimissioni, promozioni o altro, risulteranno poi in numero doppio o quasi al momento in cui i vincitori potranno conseguire la nomina. Così, ad esempio, con decreto

ministeriale 16 dicembre dello scorso anno, è stato indetto il concorso a 254 posti di Uditore giudiziario. È certo fin d'ora che al momento della nomina le 254 vacanze saranno andate sempre crescendo fino a superare di gran lunga questo numero, come a suo tempo si è potuto constatare nel concorso a 130 posti di Uditore indetto con D.M. 6 luglio 1961, al quale furono ammessi oltre 2.500 candidati, soltanto 458 dei quali parteciparono alle prove scritte. L'esame dei lavori si protrasse fino al febbraio 1963; le prove orali terminarono il 19 dicembre successivo con la dichiarazione di idoneità di 190 candidati, forse nemmeno la metà del numero dei posti effettivamente vacanti.

Si deve anche dire che negli ultimi tempi si sono avuti concorsi in cui la deficiente preparazione dei candidati non ha consentito nemmeno di coprire le ultime diecine di posti.

Il tirocinio degli uditori

Sempre con riguardo agli Uditori, l'esperienza di oltre due anni mi consente anche di fare cenno ai corsi di tirocinio, istituiti col decreto Presidenziale 27 aprile 1962, su proposta conforme del Consiglio Superiore della Magistratura. Si tratta di corsi annuali che, senza alcuna spesa a carico dello Stato, fanno per i giovani Magistrati quanto si fa presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Caserta per i funzionari delle carriere direttive all'esito dei concorsi di ammissione.

Il primo corso della durata di un anno ebbe inizio nell'autunno del 1962; e vi parteciparono otto Uditori allora in servizio presso gli Uffici giudiziari di questa città, che, divisi in gruppi e affidati a Magistrati anziani, furono messi in grado, mediante opportuni avvicendamenti presso il Tribunale, la Procura della Repubblica e la Pretura di conoscerne in modo pratico le singole attività. Particolare cura fu dedicata alla integrazione delle nozioni teoriche concernenti le materie nelle quali lo studio universitario deve essere approfondito e completato perchè possa veramente servire di guida nell'espletamento del lavoro che ben presto, col conferimento delle funzioni, l'Uditore sarà chiamato a disimpegnare. Furono anche presi accordi con il Direttore dell'Istituto di Medicina legale dell'Università, il quale consentì la partecipazione degli Uditori ad un corso di lezioni e di esercitazioni, che si svolse con grande loro profitto. Inoltre su alcuni argomenti speciali (come l'ordinamento giudiziario e il Consiglio Superiore della Magistratura, le professioni legali, la tecnica della redazione delle sentenze, i servizi di cancelleria) furono tenute conferenze da Magistrati particolarmente esperti e dal Presidente del Consiglio degli Ordini Forensi. Ne seguirono spesso animate discussioni, che non solo permisero chiarimenti e precisazioni, ma rivelarono il vivo interesse ai corsi da parte degli Uditori.

Con frequenza settimanale si tennero poi le riunioni di gruppo, nel corso delle quali il Direttore aveva modo di saggiare la serietà dell'impegno posto da ciascuno nel perfezionare le proprie cognizioni e le proprie capacità, e, nello stesso tempo, di dare il proprio contributo di esperienza alla risoluzione di dubbi e incertezze così frequenti nell'animo dei giovani.

Verso la fine del periodo di tirocinio gli Uditori ebbero anche occasione di partecipare come tali alle udienze e alle camere di consiglio.

Il secondo corso ebbe inizio nel settembre 1963 e vi parteciparono tredici Uditori. Il tirocinio si svolse nelle forme dell'anno precedente, salvo per quanto concerne le lezioni di medicina legale, per le quali, anzichè con la frequenza del corso universitario, si provvide con una serie di conversazioni sugli argomenti di maggiore interesse pratico, tenute da Magistrati della Procura della Repubblica. Da ultimo fu affidata a questi Uditori del secondo corso la redazione di provvedimenti di qualche importanza, sotto la guida dei Direttori di gruppo.

Nell'agosto ha avuto inizio il terzo corso al quale prendono parte 11 Uditori provenienti dai concorsi indetti con il decreto 6 luglio 1961 che ho innanzi ricordato, e con altro decreto 3 agosto 1962. Sono stati suddivisi in tre gruppi ognuno dei quali è costituito dagli Uditori in tirocinio presso l'"ufficio cui appartiene il Direttore di gruppo. Per tal modo tutti i Direttori di gruppo alla fine del corso saranno stati in grado di conoscere e di valutare ciascuno degli Uditori sui quali dovranno riferire al Consiglio giudiziario per il parere prescritto prima del conferimento delle funzioni.

Lo svolgimento del tirocinio è stato e sarà attentamente seguito dall'apposita Commissione costituita presso la Corte di Appello, che si riunisce mensilmente per ascoltare le relazioni dei Direttori di gruppo e per dare le opportune disposizioni. Particolarmente raccomandate dalla Commissione sono state le istruzioni pratiche in materia fallimentare e la presenza alle udienze e alle camere di consiglio.

Sono stati addetti ai corsi, in ordine di tempo, come Direttori di gruppo o dell'intero corso, i Colleghi Lo Cigno, Liguori, Jannaccone, Arcangeli, Vannini, Colabucci e De Gaetano, ai quali credo debba rivolgersi il più vivo ringraziamento dell'opera svolta in aggiunta al lavoro di ufficio.

Polizia giudiziaria

La Polizia giudiziaria, posta dalla legge alle dipendenze del Procuratore Generale, può dirsi parte integrante del magistero penale e, com'è stato altre volte ricordato, la stessa efficienza della giustizia penale dipende in notevole misura dal buon funzionamento di questa Polizia.

Per quanto concerne il distretto, io debbo segnalare la dedizione al dovere di Capi e di agenti, la quale in molti casi è più appropriato definire come spirito di sacrificio. L'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Pubblica Sicurezza, nelle varie specialità, hanno continuato nell'anno decorso a dare prova sicura di vigile operosità nella prevenzione e nella repressione dei reati, malgrado la perdurante scarsezza di personale e di mezzi.

Desidero segnalare anche la silenziosa attività degli agenti di custodia, che, nella particolare consuetudine di vita in cui vengono a trovarsi coi detenuti, dànno molte volte valido contributo alla loro rieducazione.

I locali giudiziari

Il problema dell'insufficienza dei locali giudiziari, già nel 1960, fu segnalato all'Amministrazione comunale perchè fosse esaminata l'opportunità di utilizzare l'area di via Solferino, destinata nel piano regolatore alla costru-

zione di un edificio da adibire a sede di Uffici giudiziari, alle spalle di questo palazzo Baciocchi, che si presta assai più alla funzione di rappresentanza che alle esigenze del servizio.

Furono quindi avviate le pratiche col Ministero per gli ulteriori adempimenti; e si deliberò anche di interpellare il Consiglio dell'Ordine Forense perchè facesse conoscere il proprio punto di vista circa la futura sistemazione degli Uffici. Nulla si è più potuto fare da allora; mentre poi le relazioni ispettive pongono in evidenza lo stato di disagio di molti uffici affinchè si provveda sollecitamente ad ovviarlo. Si era ravvisata l'opportunità della locazione di vani di un edificio riattato nella piazza dei Tribunali; ma nemmeno questa soluzione è andata a buon fine, pur essendo fuori dubbio, per limitarsi all'esempio più eloquente, che i locali degli Ufficiali giudiziari dovrebbero essere dichiarati inabitabili dall'Ufficio di Igiene. Nelle ore di maggiore affollamento, l'aria vi diventa irrespirabile perchè lo spazio a disposizione di ciascun impiegato non supera il metro quadrato. Non dissimile, sebbene meno grave, è la situazione della cancelleria del Tribunale.

Noi torneremo ad insistere presso l'Amministrazione comunale affinchè adotti le misure più urgenti e vogliamo sperare che, dando ancora una volta prova di buona volontà, essa provveda almeno per quanto concerne i casi in cui sono palesemente trascurati non soltanto il decoro, ma la stessa salute di chi lavora nell'Ufficio.

Carceri

Quanto alle carceri, perdurano le deficienze già segnalate lo scorso anno per quelle mandamentali, che, generalmente, sono addirittura fatiscenti, e spesso prive anche di riscaldamento. Il carcere mandamentale di Castell'Arquato recentemente è stato dichiarato inabitabile perchè minaccia di crollare. A Cesena il Comune intende trasformare in museo la Rocca dove ha sede il carcere, trattandosi di costruzione di valore artistico e storico, ma assolutamente inadatta all'attuale destinazione.

Poichè la spesa per le riparazioni e il riattamento della maggior parte di queste carceri sarebbe veramente eccessiva, se ne propone ovunque l'abolizione, cui seguirebbe l'invio dei detenuti al carcere giudiziario più vicino.

Le condizioni delle carceri giudiziarie, sebbene non in misura uguale dappertutto, sono soddisfacenti. A Forlì, lo stabilimento ampio e funzionale dispone anche di un giardino: sicchè tutto il complesso dell'edificio presenta un evidente distacco dalle carceri di vecchio tipo. Funzionano in modo regolare le carceri di Bologna, di Reggio Emilia, di Piacenza e di Ravenna, come anche delle altre sedi di Tribunale; nonchè la Casa penale per minorati fisici di Parma con alcune centinaia di ricoverati. Per Rimini, dove attualmente la Rocca Malatestiana è adibita a carcere giudiziario, è prevista la costruzione di un edificio nuovo per il quale, con recente provvedimento 16 dicembre 1964, sono stati stanziati 250 milioni di lire.

Quasi ovunque è impartito l'insegnamento elementare e post-elementare. A Ravenna funziona anche una scuola serale per i detenuti che non intendono rinunciare al lavoro della giornata e che la Direzione del carcere opportunamente asseconda con tale lodevole aspirazione.

Il lavoro carcerario, col quale si attua la speciale forma di rieducazione del condannato che è costituita dalla ergoterapia, è curato ovunque con grande interessamento: le lavorazioni più comuni sono quelle delle apparecchiature elettriche, ma a Forlì le favorevoli condizioni cui ho testè accennato consentono lavori meccanici, quali la fabbricazione di telai di biciclette.

Un incremento notevolissimo del lavoro è stato conseguito a S. Giovanni in Monte, con tre nuovi tipi di lavorazione, che impiegano uomini e donne.

La Società di patronato per i liberati dal carcere

Per i liberati dal carcere esiste a Bologna una Società di patronato, che ha oltre un secolo di vita ed è, a quanto risulta, fra le più antiche istituzioni del genere in Italia.

È amministrata da un Consiglio eletto dai soci, presieduto dall'Ing. Vittorio Zanotti, ed è proprietario di una casa di abitazione in via Solferino. Riceve annualmente un contributo di lire 100.000 dal Comune ed un'egual somma dalla Provincia. Non ostante tale esiguità di mezzi, attende a compiti di assistenza, dando, tra l'altro, vitto e alloggio nella casa predetta, e concede anche vestiario e buoni per l'acquisto di generi alimentari. A questa opera altamente meritoria non sono mancati contributi finanziari da parte del Ministero, ma ultimamente il loro importo ha subìto una rilevante falcidia che ha costretto la Società ad economie le quali rischiano di compromettere ogni effettiva possibilità di interventi. Si confida che gli enti suindicati, come pure il Ministero, vorranno in un prossimo avvenire, preoccuparsi della sorte di questa Società, che, se l'attuale mancanza di risorse finanziarie dovesse protrarsi a lungo, sarebbe addirittura costretta a sospendere ogni attività.

* * *

Per non prolungare la durata di questa lettura oltre i consueti limiti di tempo, la esposizione di altri dati statistici e le massime delle più importanti sentenze in materia civile e penale formeranno oggetto di un'appendice al discorso a stampa.

Come negli anni precedenti, e com'è del resto nella tradizione, mi occuperò di altri temi in materia giudiziaria e amministrativa; e farò cenno da ultimo di un disegno di legge sulla depenalizzazione di talune contravvenzioni.

La posizione del P.M. secondo la costituzione e l'ordinamento giudiziario

E comincerò dal tema concernente il P.M.

Nella discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia, svoltasi alla Camera dei Deputati nel novembre scorso, non sono mancate censure alla tendenza secondo la quale i poteri dell'esecutivo dovrebbero rafforzarsi nei confronti della Magistratura: tendenza affiorata e discussa in numerosi congressi e anche con una certa frequenza nella stampa d'informazione. La figura attuale del P.M. dovrebbe trasformarsi per-

chè esso divenga organo del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria e funzioni come ufficio di accusa gerarchicamente organizzato. Si dice per lo più che dovrebbe dipendere dal Ministro della Giustizia, ma non si esclude che possa essere posto alla dipendenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, come l'Avvocatura dello Stato, dato che la sua azione, perseguendo fini amministrativi di indole generale o addirittura fini di Governo, verrebbe ad incidere nella sfera di competenza di più dicasteri. Non mi soffermo ad illustrare le conseguenze pratiche di una trasformazione di tal genere, le quali possono facilmente essere immaginate. Mi limiterò a rilevare che essa rappresenterebbe comunque una indubbia involuzione dell'istituto, il quale ha come punti estremi la nozione ricevutane nel codice Zanardelli, che, vigendo l'ordinamento giudiziario del 1865, definiva i Magistrati requirenti « uffiziali del Ministero pubblico » (articolo 38) e le disposizioni della Costituzione Repubblicana, che li considera Magistrati alla pari dei giudicanti.

Certo, in quegli anni ormai lontani, la rappresentanza del potere esecutivo, e correlativamente la direzione del P.M. da parte del Ministro di Grazia e Giustizia, accreditavano l'opinione che il P.M. potesse definirsi organo istituito per controllare l'opera del potere giudiziario nel suo complesso, sicchè l'esecutivo e il legislativo fossero garantiti dagli abusi del giudiziario. Opinione che mancava perfino di senso comune, come scrisse il Mortara, poichè in pratica non si saprebbe davvero ipotizzare quale possa essere in uno Stato moderno l'apporto del P.M. alle garanzie politiche e giuridiche che limitano, nei dovuti confini, l'opera del giudice, nè si potrebbe pensare a garanzie ulteriori, le quali non si risolvano poi in attentati alla indipendenza del giudice.

Non mi tratterrò sulle teorie degli oppositori alla equiparazione dei Magistrati requirenti a quelli giudicanti, le quali affermano che il cittadino troverebbe la massima delle garanzie in Magistrati dipendenti dal potere esecutivo perchè, mentre questi incontrerebbero responsabilità di ordine politico che farebbero capo al Ministro da cui dipendono, mancherebbe attualmente ogni garanzia al cittadino di fronte ad un organo, che, sotto il pretesto dell'autonomia, sarebbe coperto dalla completa irresponsabilità propria e del potere esecutivo.

Inoltre, poichè l'esercizio della funzione può essere commissivo od omissivo, si dice che nel primo caso all'azione illegale o ingiusta del P.M. porrebbe riparo il controllo immediato del giudice, nel secondo caso il ricorso gerarchico al Ministro ovvierebbe all'arbitraria omissione.

Si tratta, come ho detto, di teorie. Nondimeno anche dopo l'emanazione del codice attuale, ispirato indubbiamente a criteri di autoritarismo, ed ancora dopo l'ordinamento giudiziario del 1941, che teneva ferma la direzione del P.M. da parte del Ministro (articolo 69), si venne sempre più consolidando l'opinione che il P.M. fosse bensì tenuto ad eseguire le disposizioni di carattere generale del Ministro per quanto attiene al funzionamento degli uffici, ma poichè lo stesso ordinamento giudiziario non ripeteva la definizione di rappresentante del potere esecutivo, in nessun caso potesse ricevere ordini per quanto attiene all'esercizio dell'azione penale.

Oggi finalmente la figura e le funzioni del P.M., dette in breve, risultano dal suo inquadramento nell'Ordine giudiziario, indipendente da ogni altro Potere; dalla sua autonomia rispetto all'esecutivo, per effetto della eliminazione di ogni potere direttivo da parte del Ministro salva la sorveglianza gene-

rale che questi esercita su tutti i Magistrati; dal principio sanzionato dalla Costituzione della obbligatorietà dell'azione penale; dalla facoltà spettantegli al tempo stesso di chiedere o promuovere in ogni fase del processo provvedimenti a favore dell'imputato o del condannato. Una sola differenza permaneva nell'ordinamento giudiziario (Decreto 31 maggio 1946, n. 511, art. 2) tra Magistrati giudicanti e requirenti e riguardava il trasferimento d'ufficio per motivi di incompatibilità: trasferimento per il quale il parere del Consiglio Superiore della Magistratura, obbligatorio riguardo ad ogni Magistrato inamovibile, non era vincolante riguardo ai Magistrati del P.M. Ma anche questa superstite differenza è venuta a cadere dopo la nuova legge sul Consiglio Superiore, unico organo competente a provvedere in materia di trasferimento.

Peraltro questi concetti non sempre sono stati tenuti presenti, nemmeno in documenti ufficiali, in cui si è formulato il divieto per il P.M. di ingerirsi nell'attività dei Pretori e dei Giudici istruttori, sulla quale la sola sorveglianza consentita dal citato Decreto del 1946 (articolo 14) sarebbe quella del più alto Magistrato giudicante del distretto, il Presidente della Corte di Appello; allo stesso modo in cui la sorveglianza sui Magistrati requirenti sarebbe riservata al Procuratore Generale. Ma questa interpretazione non distingue le attribuzioni dei Capi di Corte in materia disciplinare dai poteri spettanti al solo Procuratore Generale, allo scopo di assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività giudiziaria in materia penale e più particolarmente dei compiti che la legge affida ai Pretori e ai Giudici istruttori. Dimentica altresì che il Pretore nell'istruzione sommaria impersona in sè il P.M.; e quindi, in virtù di un rapporto interorganico, deve corrispondere alle richieste del Procuratore della Repubblica, come questi a quelle del Procuratore Generale. Ciò, è superfluo il dirlo, alla condizione imprescindibile che non sia mai in alcun modo vincolata la libertà di coscienza.

D'altronde proprio il Decreto del 1946 tiene nettamente distinte in altrettanti capi la disciplina dei Magistrati dalla sorveglianza e dalla azione disciplinare; e nel regolare questo triplice ordine di materie non può certo avere abrogato tacitamente le norme del codice di rito, concernenti la vigilanza demandata al Procuratore Generale sull'attività istruttoria.

In realtà le disposizioni di quel codice, agli articoli 154 e 298, prevedendo rispettivamente la vigilanza sui Magistrati giudicanti, esclusi i Pretori, da parte dei Presidenti dei Tribunali e delle Corti e la vigilanza del Procuratore Generale sulla istruzione formale dimostrano di volere tenere separate le due forme di vigilanza in ragione della manifesta e sostanziale differenza oggettiva esistente fra di esse.

E non basta: giacchè ci si deve anche domandare come potrebbero i Presidenti dei Tribunali e delle Corti esercitare un potere di sorveglianza sull'esercizio dell'azione penale nei reati di competenza del Pretore, essi che mancano di ogni potestà per il promovimento dell'azione penale. Analoghe considerazioni potrebbero valere per gli atti di istruzione preliminare e per le informative di cui all'articolo 231 dello stesso codice, in ordine ai quali il Pretore deve riferire proprio al Procuratore della Repubblica.

L'importanza pratica delle questioni alle quali ho accennato non ha bisogno di essere illustrata. Aggiungerò soltanto che il mio Ufficio ha avuto già occasione di manifestare il proprio punto di vista nei sensi suesposti in situa-

zioni concrete cui non poteva prestarsi acquiescenza senza compromettere il regolare adempimento delle funzioni di vigilanza del P.M. sulla istruzione. Naturalmente di tutto fu e sarà sempre preventivamente informato il Presidente della Corte non solo per il doveroso riguardo alla persona, ma anche in omaggio allo spirito di collaborazione che mai deve mancare ad ogni livello.

Minorenni

Il problema principale fra quelli di ordine contingente relativi ai minorenni ricoverati negli istituti di questo distretto, è costituito dalla grave deficienza numerica del personale, segnalata anche, con particolare riguardo agli agenti di custodia, nella recente discussione del bilancio della Giustizia alla Camera dei Deputati, con proposta di aumentarne il numero di duemila unità, ovvero di restituire al servizio ordinario gli agenti che adempiono ad incarichi speciali. Per dare un esempio, nella Casa di Rieducazione di Parma « Raffaello Lambruschini », soltanto 15 sono gli agenti addetti a quell'importante istituto, nel quale la media giornaliera dei ricoverati si aggira intorno al centinaio. Se, come è necessario, si tiene conto dei turni di notte, che durano otto ore, del riposo spettante agli agenti che li effettuano, del riposo settimanale e infine della esigenza di adibire gli agenti più anziani o gli appuntati alla sorveglianza del personale di fatica, si ha che il numero degli agenti disponibili per l'assistenza ai minori si riduce a non più di cinque o sei agenti, che possono tutt'al più intervenire per reprimere litigi, ma non mai per spiegare l'azione preventiva che è tanto proficua nella rieducazione del minore.

Anche la Casa di via del Pratello, in Bologna, ospita normalmente lo stesso numero di minori, alcuni dei quali in istato di custodia preventiva, altri in osservazione. Gli agenti sono soltanto ventitrè e questo numero si assottiglia a causa degli incarichi speciali cui vengono adibiti di infermiere, portinaio, autista, etc.; di modo che in definitiva ciascun agente deve attendere a varie diecine di minori, spesso in condizioni di stanchezza fisica, la quale certo non si confà alle mansioni esercitate.

La situazione del Tribunale per i minorenni è per altro verso non meno precaria; e si è maggiormente aggravata dopo la nota sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge istitutiva, sicchè molti reati precedentemente rimessi al Pretore devono ora essere giudicati dal Tribunale.

Negli indici di delittuosità, si registra purtroppo un aumento, sebbene di lieve entità; ma non sono da segnalare delitti di particolare gravità. Gran parte, anzi, dei reati è costituita da furti di automobili, ovvero, non di rado in connessione materiale con tali furti, da delitti colposi, riferibili a incidenti stradali, ed elevato è anche il numero delle contravvenzioni prevedute dal codice stradale.

Molteplici voti di congressi e da ultimo anche il Consiglio Superiore della Magistratura si sono occupati delle riforme legislative più urgenti, a cominciare da quella del perdono giudiziale, che è attualmente una condanna senza pena, la quale non per questo cessa di costituire un precedente di grande pregiudizio per l'avvenire del minore cui è stato applicato. È quindi generalmente

avvertita la necessità di nuove norme, le quali consentano anche il procedimento per decreto da emettersi dal Presidente del Tribunale nei casi in cui il Pretore procede a giudizio direttissimo.

Incidenti stradali

Circa gli incidenti stradali, comincerò con un dato confortante. Il loro numero e il numero delle vittime si mantengono pressochè costanti, sebbene, come tutti sappiamo, aumenti invece il numero dei veicoli in circolazione. Purtroppo però, secondo le notizie del Compartimento della Polizia stradale dell'Emilia-Romagna, il numero degli incidenti, anche senza danno alle persone, accaduti nell'anno è di 10.550, dei quali oltre un migliaio riguarda l'Emilia-Levante, e cioè la statale Bologna-Rimini. I morti sono stati 518, i feriti 8.653.

Nella ricerca incessante dei mezzi più adatti a combattere l'indisciplina stradale, o almeno le forme più gravi, importanza particolare assumono anche i dati statistici concernenti il numero delle patenti di guida ritirate dai Prefetti, che ascende a 672, di cui 587, per la sola provincia di Bologna. È da avvertire però che sono comprese in tal numero anche le revoche per motivi di inidoneità alla guida o anche soltanto per rifiuto della visita di controllo o per motivi di pubblica sicurezza.

Elevatissimo è poi il numero delle contravvenzioni da parte della sola Polizia stradale, che è stato di 329.471, con oblazioni per l'importo di circa un miliardo.

Da parte sua, il mio Ufficio si è indotto a seguire con particolare cura anche il fenomeno dei delitti colposi commessi da connazionali all'estero; e mentre in passato, ai fini del riconoscimento in Italia, le sentenze di condanna erano richieste soltanto in caso di delitti di una certa gravità, rilevabile dalla misura della pena inflitta, si è dato inizio lo scorso anno alla richiesta di tutte le sentenze di condanna per delitti colposi, a prescindere dalla maggiore o minore gravità della pena; e se ne promuoverà sempre il riconoscimento quando si tratti di incidenti stradali, affinchè la condanna possa annotarsi nel certificato del casellario.

Infatti si va sempre più generalizzando la convinzione, che in me è sempre stata fermissima per lunga esperienza giudiziaria, che una delle cause più importanti degli incidenti stradali è costituita dal fattore umano. Gli studiosi della materia, come si legge nelle riviste specializzate di automobilismo e di circolazione stradale in genere, ritengono che la percentuale degli incidenti che possono ascriversi all'elemento umano sia certamente non inferiore all'80 per cento; considerandosi a questi effetti non soltanto le cause di ordine puramente psichico, come l'imprudenza del guidatore. ma anche quelle di natura fisica, concernenti soprattutto la vista.

Sempre con riguardo alle cause determinanti, un tipo particolare di incidente è quello in cui incorrono assai spesso i giovani, i quali dànno un'altissima percentuale alle statistiche relative all'età dei conducenti implicati in incidenti. Molti di essi, avendo conseguito assai prima di raggiungere l'età maggiore, la patente di guida su macchine di modesta cilindrata, si trovano per condizioni di famiglia e d'altra indole, ad avere la possibilità di guidare mac-

chine più potenti e capaci di raggiungere velocità da gara automobilistica. In questi casi la totale impreparazione a tal genere di guida e l'età giovanile che non consente loro di rendersene conto, spesso riescono fatali.

Siamo così al limite fra le cause più propriamente fisiche e quelle di ordine morale, concernenti l'educazione stradale, sulla quale tanto si insiste e che nello scorso anno è stata posta all'ordine del giorno dell'Automobile Club di Bologna. Sulle cause di indole fisica, molto si potrà e si dovrà fare con le visite mediche le quali accompagnano il rilascio della patente e con visite periodiche di controllo: e questo sarà compito della legge, prescrivendosi, ad esempio, che l'idoneità fisica debba esser accertata da medici specialisti. Ma anche tali misure saranno vane, se non si procederà di pari passo con l'educazione stradale. Ho letto e ho sentito fare previsioni pessimistiche perchè al raggiungimento di un livello sufficiente di essa occorrerebbero addirittura più generazioni. Ma che queste previsioni, benchè pessimistiche, possano essere fondate vi è da temerlo se si pensa che un personaggio nato dalla fantasia del Manzoni, sempre vigilata da profondo senso storico, prese il saio dopo un incidente che a suo modo possiamo dire stradale e che ai nostri giorni si è ripetuto talvolta a colpi di rivoltella.

Il presunto drogaggio di giocatori della squadra del Bologna Football Club

È consuetudine in questi discorsi parlare anche dei processi che durante il periodo in esame hanno maggiormente interessata l'opinione pubblica. Non volli farlo negli anni precedenti, sembrandomi per verità che nella visione d'insieme che è caratterisitca e scopo della Relazione del Procuratore Generale, non debba trovare posto il commento di fatti singoli, tranne rare eccezioni.

Ritengo, quest'anno di esaminare il caso del presunto drogaggio dei giocatori della squadra del Bologna Football Club, per la novità delle questioni giuridiche e per le indicazioni che se ne potrebbero trarre ai fini della legislazione in materia sportiva. L'episodio ha occupato largamente la stampa periodica, non soltanto sportiva, determinando perfino interrogazioni alla Camera dei Deputati. Ebbe inizio col ben noto comunicato 4 marzo 1964 della Federazione Italiana del gioco del calcio, secondo il quale le consuete analisi di controllo anti-doping, riguardanti la squadra di Bologna dopo la partita col « Torino », analisi compiute dalla Federazione Medici Sportivi Italiani, avevano dato esito positivo circa la presenza di sostanza anfetaminosimile. Ne seguiva un verdetto della Commissione giudicante della FIGC, che penalizzava la squadra del « Bologna », ne squalificava l'allenatore e dichiarava non punibili i giocatori, a termini dell'art. 22 del Regolamento di Giustizia, per assunzione imposta o inconsapevole della sostanza proibita. Verdetto modificato poi, sul ricorso degli interessati, dalla Commissione di Appello Federale, che pronunciava una generale assoluzione « per non essere stata accertata in forma non dubbia l'infrazione della predetta norma regolamentare ».

Intanto privati cittadini presentavano una denunzia al Procuratore della Repubblica, indicando talune circostanze di fatto, secondo le quali l'esito delle suddette analisi non rispecchiava la verità per dolosa azione diretta a danneggiare la squadra bolognese nella lotta per il campionato. Il Procuratore della

Repubblica disponeva il sequestro dei campioni analizzati e di quelli di controllo, contenuti, questi ultimi, in involucri sigillati, affidando quindi ad istituto qualificato la nuova ricerca, nonchè il controllo della integrità degli involucri.

Da tali indagini tecniche e specifiche prendeva sempre maggiore consistenza il sospetto di manomissione; ed essendo ora in corso un procedimento penale davanti al Giudice Istruttore di Firenze, ovvi motivi di riserbo impongono di concludere a questo punto la narrazione dei fatti, sufficiente, del resto, per dedurne brevi considerazioni sulla cosiddetta giustizia sportiva nei riflessi che, come in questo caso, essa può presentare con l'attività giudiziaria.

È infatti avvenuto che, mentre da una parte si sono mosse critiche, senz'altro ingiustificate per non dire assurde, all'intervento dell'Autorità Giudiziaria nella vicenda sportiva, dall'altra si sia segnalata la inopportunità della mancata sospensione del procedimento disciplinare sportivo in pendenza delle indagini promosse dalla stessa Autorità. La polemica, nella quale sono intervenuti anche giuristi insigni, mi sembra abbia dimostrata la necessità di una disciplina legislativa degli sport ai quali, in maniera più o meno diretta, si riannodano interessi economici, la cui imponenza quantitativa, anche talvolta in campo internazionale, richiede certezza di regolamento giuridico.

Attualmente al vertice organizzativo delle associazioni sportive nazionali, che conservano il loro carattere privato, è posto il C.O.N.I. (1) Ente Pubblico del quale le varie Federazioni, secondo una nota decisione del Consiglio di Stato, rappresentano veri e propri organi; ed il C.O.N.I., direttamente o attraverso le sue Federazioni, mediante la ratifica di statuti e di regolamenti creati dai vari Enti sportivi, esercita un controllo generale sui singoli sports.

In tale organizzazione, il contenzioso sportivo, in virtù di clausola regolamentare accettata dai soggetti che ne entrano a far parte, è devoluto in via esclusiva alla decisione di arbitri, per ogni genere di controversia, anche in materia disciplinare, con il vincolo imposto agli interessati di non adire altra Autorità che quella arbitrale. Tale sistema non appare certamente criticabile per quanto concerne le controversie relative a diritti disponibili di carattere patrimoniale, nelle quali l'opera degli arbitri, come la giurisprudenza ha riconosciuto, si svolge secondo le caratteristiche di un arbitrato irrituale. Ma non altrettanto può dirsi dell'accertamento delle violazioni di regole agonistiche e della conseguente applicazione di sanzioni, che vanno fino alla eliminazione di una squadra, mediante squalifica. Invero l'interesse pubblico sopra segnalato al corretto svolgimento delle gare e del campionato nel suo complesso, e si pensi soltanto all'entità delle somme del Toto-calcio, si viene a tradurre in definitiva nell'interesse a che questo speciale procedimento disciplinare sia in ogni sua fase regolato da norme capaci di garantirne la piena legalità.

Nè sarebbe ovviamente da trascurare la tutela, sotto il profilo morale, delle persone che per le cariche rivestite nell'associazione sportiva o per la stessa qualità di sportivi, per così dire militanti, potrebbero essere coinvolte in pretesi brogli o abusi.

È quindi auspicabile il controllo pubblico e diretto di queste varie attività, avvisandosi ad una forma speciale di procedimento amministrativo che potrebbe

---

(1) L. 16 febbraio 1942 e D.L. 11 maggio 1947 n. 32.

ricalcare le orme di noti procedimenti preveduti da leggi speciali per gli appartenenti a ruoli o albi di persone le quali esplicano attività che, per l'importanza assunta nei nostri tempi, non possono rimanere svincolate dalle predette forme di controllo pubblico.

La depenalizzazione

L'ultimo tema, e cioè la cosiddetta depenalizzazione di taluni reati contravvenzionali, fu già trattato dal Procuratore Generale della Corte Suprema, nella inaugurazione dell'anno giudiziario del 1964 e io vi feci cenno nel discorso tenuto nella stessa occasione, richiamando l'intendimento manifestato dal Guardasigilli, On.le Bosco, alla Camera dei Deputati, di presentare un progetto di legge per la trasformazione in illeciti amministrativi di molte contravvenzioni. Il Ministro Reale ha presentato alla Camera il 15 giugno 1964, un disegno di legge, che con riguardo alle contravvenzioni stradali e a quelle prevedute dalla legge comunale e provinciale, disciplina perspicuamente la materia in soli diciotto articoli, dalla cui applicazione se, come confidiamo, il provvedimento avrà corso, sono da attendersi risultati grandemente apprezzabili nell'amministrazione della Giustizia.

Chiunque abbia semplice pratica anche occasionale del codice della strada sa perfettamente che per contravvenzioni di competenza del Pretore di minima importanza è ammesso, anche quando non sia consentito il doppio grado di merito, il ricorso per cassazione. Inoltre è assai comunemente risaputo che il corso del procedimento nei vari gradi di giurisdizione si protrae per un periodo di tempo che supera spesso i due anni dalla data del fatto contravvenzionale, con la conseguenza, non meno risaputa, che il processo frequentemente giunge alla Corte Suprema quando è già intervenuta l'estinzione del reato per prescrizione.

Occorre poi tenere presente che in base a sondaggi appositamente effettuati almeno la metà del lavoro delle Preture in materia penale, è costituito attualmente da processi per contravvenzione. Nella Pretura di Bologna, su di un totale di 9.400 contravvenzioni, 5.415 riguardano le disposizioni del codice stradale.

Malgrado questa situazione, si è andata accentuando negli ultimi decenni la tendenza ad attrarre nel campo penalistico il regime sanzionatorio di molti precetti, che viceversa troverebbero il presidio necessario e al tempo stesso sufficiente in sanzioni meramente amministrative. Gran parte di essi riguarda fatti nei quali la società è ben lungi dal riconoscere i caratteri di gravità, che viceversa sono sempre insiti nell'illecito penale; e questo nel vigore di un codice che ha risolto la stessa distinzione fra delitti e contravvenzioni in base al semplice criterio della diversità della pena.

In effetti, mentre la garanzia del processo penale deve essere sempre assicurata quando la pena abbia carattere afflittivo, anche per la possibilità di conversione nell'arresto, si è cominciato, come è stato esattamente osservato, a confondere « mala quia vetita » con « vetita quia mala », attribuendo alla cognizione del giudice penale moltissime fattispecie le quali nulla hanno a che fare con le ragioni vere della pena.

Del resto l'esigenza di comminare la sanzione di carattere penale è già stata notevolmente attenuata dallo stesso codice sotto la spinta della necessità pratica, quando ha previsto la conciliazione amministrativa e l'oblazione. Che poi alla repressione di illeciti di minore rilevanza possa provvedersi opportunamente all'infuori di un procedimento penale e di una condanna pronunciata dal Giudice, è dimostrato dalla lunga e utile esperienza fatta con la legge 7 gennaio 1929, n. 4, per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, che considera appunto obbligazione di carattere civile la pena pecuniaria o la sopratassa. Nè con la auspicata depenalizzazione contrastano ragioni dogmatiche, non esistendo nemmeno un criterio scientifico di differenziazione fra illecito amministrativo e illecito penale contravvenzionale.

Non ci occuperemo qui delle suddette contravvenzioni prevedute dalla legge comunale e provinciale; e quanto a quelle concernenti la circolazione stradale, basterà accennare che il disegno di legge 1) affida al Prefetto la repressione delle trasgressioni, ma assicura la tutela giurisdizionale col giudizio di opposizione da proporsi dinanzi al Giudice civile; opposizione della quale i trasgressori finiranno col valersi soltanto nei casi di una certa importanza; 2) esclude le « norme di comportamento », la cui violazione continuerà ad essere perseguita come per il passato; 3) aggiunge la responsabilità solidale del proprietario del veicolo a quello del trasgressore; 4) adotta per il pagamento delle somme dovute il procedimento di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato; 5) attribuisce al Giudice penale la competenza a conoscere della trasgressione non penale, quando esista connessione oggettiva derivante dal vincolo di pregiudizialità.

* * *

Quest'anno che celebra il settimo Centenario della nascita di Dante, simbolo di italianità Cui si legarono sempre le fortune della Patria, che Egli auspicò unita nella concordia dei cittadini, veda, con la conservazione della pace e nell'affermazione della Giustizia, esauditi i voti del nostro Popolo.

Con questo augurio Le chiedo, Signor Presidente, di dichiarare aperto, in nome del Popolo italiano, il nuovo anno giudiziario per la Corte di appello di Bologna ».

* * *

Terminato il discorso e cessati i prolungati applausi di consenso e di approvazione, il Presidente della Corte d'Appello S.E. Dott. Enrico MASTROBUONO ha dichiarato aperto l'Anno Giudiziario 1965, pronunciando le tradizionali parole. È poi seguito un rinfresco nell'anticamera dell'ufficio del Presidente.

LA CERIMONIA IN ONORE DELLE TOGHE D'ORO AVVOCATI E MAGISTRATI

Domenica 31 gennaio, alle ore 10, nell'Aula della Corte di Assise di Appello, ad iniziativa del Consiglio dell'Ordine Forense di Bologna, e con l'adesione di tutti i Consigli Forensi dell'Emilia e Romagna, ha avuto luogo la manifestazione per i conferimenti delle Toghe d'Oro ai Magistrati ed Avvocati, per i compiuti quarant'anni di carriera e cinquant'anni di attività giudiziaria o di esercizio professionale.

La cerimonia quest'anno si è svolta in forma solenne in quanto ad essa hanno partecipato S.E. l'On. Avvocato Ercole Rocchetti, Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, S.E. il Dottor Silvio Tavolaro, Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, S.E. il Dottor Enrico Poggi, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, nonchè l'Avvocato Vittorio Malcangi, Presidente del Consiglio Nazionale Forense.

La grande Aula di Palazzo Bacciocchi era letteralmente gremita di Autorità, Avvocati, Magistrati del Distretto della Corte

Fra i festeggiati Magistrati il Presidente della Corte di Bologna, Ecc. Dottor Mastrobuono, nonchè il Procuratore Generale della Repubblica, Ecc. Dottor Picchinenna.

Fra le Autorità ricordiamo: S. Eminenza il Cardinale Lercaro, Arcivescovo di Bologna, il Prefetto, Ecc. Dottor Gibilaro, il Presidente dell'Amministrazione Provinciale Avv. Vighi, il Rettore dell'Università, Prof. Battaglia, l'Avv. Crocioni in rappresentanza del Sindaco di Bologna, il Presidente del Tribunale Dottor Manfredi, il Procuratore della Repubblica Dottor Bonfiglio, l'Avv. Carlo Caleffi, Componente del Consiglio Nazionale Forense per l'Emilia, il Generale Musolino, Comandante di Brigata dei Carabinieri, il Questore di Bologna Dottor Marrocco, il Generale della Guardia di Finanza, il Colonnello Comandante la Legione dei Carabinieri, l'Intendente di Finanza Dottor Acacia, il Provveditore agli studi Dott. Ranieri e molti altri.

I festeggiati, Magistrati e Avvocati occupavano rispettivamente due zone a destra e a sinistra poste nell'Aula della Corte ed indossavano la toga con i segni distintivi del grado.

Ed ecco l'elenco dei Magistrati Toghe d'oro: il dottor Enrico Mastrobuono, Presidente della Corte di Appello di Bologna; il dottor Metello Picchinenna, Procuratore Generale della Repubblica di Bologna; il dottor Salvatore Papa, già Procuratore Generale della Repubblica di Bologna; il dottor Vittorino Grassi, già Presidente per lunghi anni del Tribunale di Bologna, e poi Presidente della Corte di Perugia; il dottor Michele Stellatelli, Presidente di Sezione della Corte d'Appello di Bologna; il dottor Carlo Materazzo, Presidente della Prima Sezione Penale della Corte d'Appello di Bologna; il dottor Alfredo Fabio, già Consigliere di Cassazione; il dottor Pietro Bertolani, già Consigliere di Cassazione; il dottor Riccardo Roma, già Consigliere di Cassazione; il dottor Luigi Cristini, già Consigliere della Corte d'Appello di Bologna; il dottor Ermanno Missere, già Presidente di Sezione del Tribunale di Bologna; il dottor Luigi Troili, già Consigliere Istruttore presso il Tribunale

di Bologna. Infine alla memoria: il dottor Renato Musso, già Consigliere della Corte di Bologna.

L'elenco degli Avvocati:

per *Bologna*, gli avvocati Agostino Amidei, Egidio Bentivenga, Aldo Pacini, Piero Valenza. Alla memoria: avvocato Giuseppe Trojano;

per *Ferrara*, gli Avvocati Giambattista Crema, Giuseppe Devoto, Mario Dotti, Presidente del Consiglio dell'Ordine, Giovanni Forti, Manlio Marani, Armando Remy;

per *Forlì*, gli Avvocati Arturo Antonelli e Carlo Messea;

per *Modena*, gli Avvocati Innocenzo Caliceti, Aurelio Chiossi, Guido Sandonnino;

per *Ravenna*, gli Avvocati Bruno Calderoni, Carlo Grobert, Mario Ricci, Presidente del Consiglio dell'Ordine;

per *Reggio Emilia*, gli Avvocati Giovanni Bonini e Alessandro Cucchi, Presidente del Consiglio dell'Ordine.

Ad ogni Toga d'Oro è stata consegnata una pergamena insieme ad una medaglia in ricordo della significativa cerimonia.

In apertura il Presidente del Consiglio dell'Ordine di Bologna, Avvocato Salvatore Mauceri, pronuncia il seguente discorso:

« Prendo per primo la parola, a nome del Consiglio dell'Ordine Forense di Bologna, che ha promosso l'odierna significativa manifestazione, per esprimere il più vivo e deferente ringraziamento a Sua Eminenza Rev.ma il Cardinale Giacomo Lercaro Arcivescovo di Bologna; a S.E. l'On. Avv. Ercole Rocchetti, Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, a S.E. Silvio Tavolaro Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, a S.E. Enrico Poggi, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte Suprema, all'Avv. Vittorio Malcangi, Presidente del Consiglio Nazionale Forense, che con tanta cortese sollecitudine hanno accolto il nostro invito a partecipare a questa grande festa di famiglia.

Ed il ringraziamento, altrettanto deferente, va rivolto a tutte le altre eminenti autorità che col loro intervento rendono ancor più solenne la riunione.

La cerimonia di oggi si ricollega a quella del febbraio 1958 quando, in questa medesima Aula, ad iniziativa del mio indimenticabile maestro e insigne predecessore — Enrico Redenti — alla presenza di Ernesto Eula, Primo Presidente della Corte Suprema e dell'On. Adone Zoli, allora Presidente del Consiglio Nazionale Forense, si vollero degnamente onorare Magistrati ed Avvocati dell'Emilia e Romagna, giunti rispettivamente al traguardo dei quaranta e dei cinquanta anni di funzioni giudiziarie o di esercizio professionale.

E fu una riunione permeata di commossa calda cordialità che lasciò un ricordo indelebile nell'animo di tutti i presenti.

In quel fausto giorno si rinsaldarono ancora più strettamente i sentimenti di quella valida ed efficace collaborazione (aggiungerei necessaria) fra Magistratura e Avvocatura, in una atmosfera di reciproca stima e di aperta cortese comprensione, per il raggiungimento dei comuni alti ideali, al servizio della legge e della giustizia.

Si rinnova oggi, in letizia di cuori e di intenti, la manifestazione celebrativa, divenuta ormai lieta tradizione; a questo proposito debbo adempiere ad un altro dovere: rivolgere l'espressione del mio grato animo a S.E. Enrico Mastrobuono, Presidente di questa Corte d'Appello, a S.E. Metello Picchinenna, Procuratore Generale della Repubblica i quali, in occasione di analoga manifestazione svoltasi nel 1963, in forma intima, auspicarono, con la loro alta autorità, l'odierna significativa cerimonia.

Rendendo oggi onore alle nuove Toghe d'Oro che si uniscono alla eletta schiera delle precedenti, esaltiamo insieme, in unità e concordia di spirito, l'altissima funzione del giudicare, nonchè la nostra professione, che un grande filosofo soleva definire la più bella del mondo e alla quale abbiamo dedicato ogni nostro appassionato fervore: ognuno di voi, Magistrati od Avvocati, per quaranta o cinquanta anni, ha vissuto nel continuo tormento per la ricerca e la conquista del vero, ha lottato nel chiuso tumulto della propria coscienza per il trionfo di una alta, serena, umana affermazione del principio di giustizia, di eguaglianza e di libertà.

Ed ora con questi sentimenti, con il più fervido degli auguri, illustri Magistrati e cari Colleghi, io vi prego di accogliere l'affettuoso omaggio che il Consiglio dell'Ordine Forense bolognese, in piena e cordiale intesa con i Consigli degli Ordini dell'Emilia e Romagna vuole offrirvi, insieme all'auspicio, altrettanto fervido e sincero che lunghi e prosperi anni siano ancora a voi riservati, nel culto dei ricordi di una preziosa e benemerita attività — confortata dal plauso unanime di amici ed estimatori, sempre memori della sacra fiamma che vi ha ispirato, della luce ideale che vi ha guidato, lungo l'aspro cammino della vostra nobile missione tutta protesa per l'alto benessere sociale ».

All'avvocato Mauceri seguiva l'avvocato Vittorio Malcangi, Presidente del Consiglio Nazionale Forense, il quale pronunciava le seguenti parole:

« Non si rientra a Bologna, in questo glorioso centro di cultura e di storia senza ravvivare con commozione il ricordo ed il rimpianto per due vostri grandi, a me carissimi, dico Enrico Redenti e Genuzio Bentini.

Il primo, Maestro di sapere e di vita, scienziato profondo, avvocato insuperabile, che in ogni contesa eccelleva per il contributo di Giurista e per la profusione di bontà e di umanità, che io ebbi l'onore di rievocare in quest'aula.

Il secondo oratore sommo, affascinatore di Giudici e di folle, vivido e vivace come la gente della Romagna, vigoroso ed insuperabile investigatore dell'anima umana per giustificare o mitigare le colpe perturbatrici dell'ordine sociale.

Voi tutti, Colleghi carissimi che, in questa terra fertile di intelletto e prodiga di sentimento, seguiste nella vostra alterna attività l'esempio di questi Sommi che mantennero alto il prestigio della Toga e la ingemmarono di rinnovata gloria, oggi siete festeggiati con cuore fraterno o filiale da coetanei e giovani colleghi che vi portano la espressione della loro riconoscenza e devozione.

A nome dell'Avvocatura italiana, che ho l'onore di rappresentare, condivido la espressione di questi spontanei sentimenti, sentendomi a voi legato in questo momento dalla coincidenza di uguale fatica da voi compiuta, perchè

raggiungerò anch'io, in questi prossimi giorni, i cinquant'anni di esercizio professionale.

Sento perciò come voi la gioia e l'orgoglio del lungo lavoro compiuto e so come il logorio del nostro altissimo ufficio, pieno di ansie, di trepidazioni e di responsabilità, è superato dalla intima comprensione della missione a noi affidata.

Advocatus è il sinonimo di colui che viene invocato per il soccorso laddove nessuno accorre: questo stato psicologico ci tiene lontani dalla speculazione e dalla mercantilità e ci porta a difendere gli umili ed i potenti, nel torto o nella ragione, con intendimento di onestà, che non consente trasmodanze e ci avvia alla equilibrata collaborazione per il trionfo della Giustizia, nella tutela del diritto e nella difesa dell'ordine sociale.

Non vi è professione liberale, a mio avviso, più alta della nostra, se a noi ed a noi soltanto è affidata la difesa dei pubblici interessi ovvero del patrimonio privato, di delicatissime situazioni familiari, del lavoro, dell'onore e sopratutto della libertà.

Cinquant'anni di professione per coloro che non hanno demeritato, come voi che esercitaste in rettitudine e probità, oltre che in capacità, la libera avvocatura, costituiscono motivo di orgoglio e rappresentano una benemerenza concreta nel rapporto sociale degli uomini.

Non è forse vero che dalla nostra schiera sorgono e si impongono Docenti, Magistrati, Politici, Parlamentari, Statisti preparati al reggimento del Paese?

Ordunque questa cerimonia familiare, diventata solenne per il concorso di così autorevoli interventi, non è solo il festeggiamento di voi, della vostra fatica, del vostro vivere retto ed onesto, ma è la glorificazione, che si ripete in ogni anno ed in ogni centro giudiziario, del nostro vessillo, dico della purezza e della nobiltà della nostra Toga che da cinquant'anni vestiamo per onorarla, per esaltarla, per venerarla.

Plaudo alla iniziativa dell'Ordine Forense di Bologna unanimemente seguita da tutti gli Ordini dell'Emilia e Romagna di avere voluto accomunare a noi Avvocati, in questa intima e commovente cerimonia, i signori Magistrati che per quarant'anni ed oltre — ed anche essi vestiti di Toga — hanno fedelmente, scrupolosamente e con competenza servita l'amministrazione della Giustizia, che ritengo la funzione più alta e solenne in ogni Stato civile.

Il compito di giudicare è, a mio avviso, compito più arduo e difficile di quello a noi assegnato; vorrei dire fatica spasmodica, nella quale lo scrupolo supera la capacità per la ricerca del vero, ai fini dell'asseverazione della ragione e del diritto, dominato dall'ansia di non incorrere nell'errore; ansia che pur nella indipendenza ed autonomia della funzione diventa sovente spasimo per potere raggiungere con consapevolezza e coscienza il traguardo della giustezza delle decisioni.

Siamo noi, Giudici ed Avvocati, a tenere accesa la fiamma dei valori morali ed universali del diritto: la nostra funzione non può essere solamente tecnica e contenersi in arida e fredda analisi della norma.

Noi viviamo nella realtà della vita, nella complessità delle pretese e delle manifstazioni, nella comprensione dei bisogni e delle sventure degli uomini,

in contatto quotidiano dell'umanità nelle sue aspirazioni e nelle sue aspettative.

Noi, accomunandole, perfezioniamo le nostre missioni, della quale siamo degni se la sincerità e la lealtà alimenta i nostri rapporti, alieni da inganni e protesi alla Verità.

Noi avvocati con ragionamenti tranquilli e convincenti miriamo a questa meta; voi Magistrati con altrettanta pacatezza e serenità, cercate con la nostra collaborazione di raggiungere la stessa meta.

Ed è proprio ciò, Giudici ed Avvocati festeggiati, che voi avete compiuto per tanti lustri serenamente, onestamente, appassionatamente.

Quanto umano calore in questa incessante fatica!

Quale intima soddisfazione nella nostra coscienza.

L'ansia dell'Avvocato è superiore a quella dello scienziato, del docente, del filosofo: questi tendono alla verità astratta, l'avvocato vive nella immediata ed immanente realtà concreta, con passione e con tormento nel cuore.

L'ansia del Giudice si sviluppa invece nei limiti della funzione e sovente diventa anch'essa tormento, quando questi limiti non può varcare, pur sentendo le intime necessità di coloro che ricorrono al suo altissimo ministero.

Sappiamo peraltro che gl'ideali sono comuni.

Non è senza significato che questa lieta cerimonia si svolga in quest'aula, dove tante e tante battaglie hanno impegnato la fatica, le trepidazioni e la coscienza di Giudici ed Avvocati.

Al calore di questa giornata radiosa non arrestiamo, Giudici ed Avvocati, il nostro cammino: fin quando la Provvidenza mantiene e protegge le nostre energie, continuiamo le nostre fatiche che ci hanno procurate soddisfazioni e gioie anche nelle alterne vicende.

Ammoniamo che noi — specialmente voi festeggiati — abbiamo mantenuto fede alle gloriose tradizioni della Toga di Magistrati ed Avvocati.

Ammoniamo che queste tradizioni non vogliono ostacolare la evoluzione ed il progresso, ma proclamiamo con solennità che la speculazione o l'affarismo o il carrierismo offendono e deturpano la grande luce che illumina le nostre missioni per la costanza di probità, di rettitudine, di buon costume che alimentano il prestigio e la dignità che ci competono.

Vi porgo l'augurio di superare con me il secolo in pienezza di facoltà, con tranquillità ed in benessere: sono tutti gli Avvocati d'Italia che fraternamente esprimono questo voto e lo comunicano anche ai vostri cari e a tutti coloro che vi portano estimazione ed affetto ».

L'On. Avvocato Rocchetti Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, e S.E. il Dottor Tavolaro, Primo Presidente della Corte di Cassazione, esaltavano poi l'alto significato della manifestazione celebrativa; rilevando con elevato accento lo spirito di viva cordialità che anima ed accende, in intima fusione di propositi, la funzione altissima del giudicare e quella altrettanto nobile degli avvocati nell'esercizio quotidiano della loro attività.

Dopo il saluto recato con nobile espressione da parte del Comune, rappresentato dall'Assessore avv. Pietro Crocioni, aveva luogo la consegna delle pergamene e delle medaglie ricordo, attraverso l'appello nominale che veniva fatto dall'Avv. Manfredo Michelini, Consigliere dell'Ordine di Bologna.

Il testo della pergamena agli avvocati, è del seguente tenore:

Alla presenza
del Primo Presidente e del Procuratore Generale
della Corte Suprema di Cassazione
e del Presidente del Consiglio Nazionale Forense
magistrati e avvocati dell'Emilia e Romagna
uniti nell'affermazione degli altissimi valori
del Diritto e della Giustizia
onorano
nell'Avvocato

. . . . . .

i cinquanta anni
dedicati alla nobile attività forense

* * *

Il testo della pergamena ai Magistrati:

Alla presenza
del Primo Presidente e del Procuratore Generale
della Corte Suprema di Cassazione
e del Presidente del Consiglio Nazionale Forense
avvocati e magistrati dell'Emilia e Romagna
uniti nell'affermazione degli altissimi valori
del Diritto e della Giustizia
onorano
nel Magistrato

. . . . . .

i quaranta anni
dedicati alla funzione altissima del giudicare

L'indimenticabile manifestazione si chiudeva con elevate parole che venivano pronunciate da S.E. il dottor Salvatore Papa, a nome dei Magistrati festeggiati, dall'Avvocato Mario Ricci, Presidente del Consiglio dell'Ordine di Ravenna, nonchè, infine, dall'Avvocato Antonio Bianchedi, decano del Foro di Bologna e Toga d'Oro, conferitagli nel 1958.

ORDINE DEL GIORNO APPROVATO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE NELLA SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1965 RELATIVO ALLA SITUAZIONE IN CUI VERSA ATTUALMENTE L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Nel precedente numero del nostro bollettino, abbiamo dato notizia della situazione venutasi a creare a seguito dell'aumento della imposta di bollo sugli atti giudiziari.

È stato perciò riferito lo sviluppo della situazione maturata attraverso le varie assemblee e riunioni e che aveva portato in varie città all'astensione da parte degli iscritti agli Ordini dalla partecipazione alle udienze.

Successivamente il Consiglio Nazionale Forense inviava al Consiglio di Bologna, come del resto a tutti gli altri Consigli d'Italia, una serie di proposte contenute in una lettera circolare in data 8 gennaio 1965.

Il Consiglio dell'Ordine di Bologna nella riunione del 28 gennaio 1965, dopo discussione ed approfondito esame della situazione generale, ha deliberato nel senso che risulta da un Ordine del Giorno che pubblichiamo integralmente qui di seguito:

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DI BOLOGNA *nella sua riunione del 28 gennaio 1965 ha deliberato il seguente* Ordine del giorno, *da trasmettere al Presidente del Consiglio Nazionale Forense nonchè ai Presidenti dei Consigli degli Ordini d'Italia.*

E ciò come contributo alla formulazione di un documento unitario *che dovrebbe provenire dalla richiesta riunione dei Presidenti degli Ordini d'Italia, per essere poi trasmesso in forma ufficiale agli Organi di Governo e agli altri supremi Organi del Paese.*

Con tale iniziativa, il Consiglio dell'Ordine di Bologna ha creduto di interpretare le esigenze che le attuali condizioni della amministrazione della Giustizia del nostro Paese impongono, non ritenendo di potere invece aderire alle proposte formulate nella lettera circolare 8 gennaio 1965 del Presidente del Consiglio Nazionale Forense, alla quale è stata data doverosa motivata risposta.

ORDINE DEL GIORNO

— Tenuto conto delle recenti dichiarazioni solennemente espresse dal Capo dello Stato.

— Vista la situazione gravissima in cui attualmente versa l'amministrazione della Giustizia in Italia, come del resto appare dalle relazioni dei Procuratori Generali presso la Suprema Corte di Cassazione e presso le Corti d'Appello e come direttamente e quotidianamente consta ai Consigli degli Ordini Forensi in tutta Italia,

SI CHIEDE

il sollecito intervento del Governo, previa notizia alle Assemblee legislative, alla Corte Costituzionale, al Consiglio Superiore della Magistratura, affinchè siano adottati i seguenti provvedimenti:

I) *Copertura immediata dei posti scoperti in organico, tanto per i Magistrati che per i funzionari di cancelleria e di segreteria* (anche, se del caso in via transitoria, per i Magistrati attraverso reclutamento straordinario fra gli iscritti agli Ordini forensi).

II) *Stanziamenti adeguati per ovviare alle deficienze più gravi della edilizia giudiziaria nonchè alle gravi deficienze tecniche di attrezzature sotto tutti gli aspetti.*

III) *Richiamo al maggior rispetto del codice di procedura civile vigente* (in attesa di riforme) *per quanto riguarda la applicazione delle norme intese alla maggior celerità nello svolgimento dei giudizi, fermo restando il principio della iniziativa delle parti, e per ovviare ad instaurate prassi deformanti delle norme di legge in materia.*

IV) *Semplificazione del sistema di percezione delle tasse, contributi e oneri giudiziari,* con l'intento di eliminare le complicazioni burocratiche inutili e dannose anche per il conseguente assorbimento di buona parte del personale (tenendosi conto delle deliberazioni assunte in materia dal Congresso nazionale giuridico forense di Palermo del 1959).

V) *Approvazione sollecita della legge professionale* (da anni insabbiata senza giustificazione) *secondo il progetto da tempo messo a punto a seguito delle deliberazioni dei Congressi nazionali giuridici forensi.*

VI) *Adeguamento delle tariffe civili e penali al mutato costo della vita, con adozione di semplici criteri anche per un sollecito aggiornamento per il futuro.*

VII) *Adozione di provvedimenti di riforma e di snellimento della previdenza forense che consentano più adeguate erogazioni, attribuendo alla Cassa nazionale anche le necessarie funzioni assistenziali.*

VIII) *Sollecita approvazione del progetto di legge,* da tempo depositato, *per le ferie giudiziarie.*

IX) *Convocazione entro il 1965 di una* CONFERENZA NAZIONALE SULLA AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA IN ITALIA, *al più alto livello, al fine di un moderno adeguamento degli organi e delle strutture alle esigenze della comunità nazionale per assicurare la migliore più pronta e rispondente tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini.*

E ciò, facendo precedere la Conferenza *da idonee inchieste e approfonditi studi,* anche attraverso l'esame dello stato attuale degli altri ordinamenti dei Paesi civili: *inchieste e studi* da preordinare sollecitamente ad opera del Governo, sentito il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio Superiore della Magistratura, con particolare riferimento *all'esercizio della funzione giudiziaria civile, penale, amministrativa e tributaria e alle opportune riforme dei relativi ordinamenti,* per l'effettiva applicazione dei principi della Costituzione e sotto ogni aspetto che possa comunque interessare l'amministrazione della Giustizia.

COMMISSIONE MINISTERIALE PER LA REDAZIONE DI UNO SCHEMA DI TESTO ORGANICO DELLE NORME IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE

La Commissione Ministeriale recentemente nominata e di cui abbiamo dato notizia nel numero precedente riportando altresì i nominativi dei suoi componenti e che per Bologna è rappresentata dall'Avv. Salvatore MAUCERI, Presidente del Consiglio dell'Ordine, a seguito dei lavori, è giunta nella seduta del 4 febbraio 1965 alla predisposizione dello schema di un nuovo testo organico delle norme sulla previdenza ed assistenza forense.

Poichè tale schema è certamente di grande interesse per tutti gli iscritti, riteniamo utile ed opportuna la pubblicazione integrale di tali proposte di legge.

In particolare richiamiamo l'attenzione dei colleghi sulla circostanza che tale proposta abbassa a 65 anni il limite dell'età per usufruire della pensione.

RISOLUZIONE APPROVATA nella seduta del 4 febbraio 1965 dalla Commissione ministeriale incaricata di predisporre lo schema del nuovo testo organico delle norme sulla previdenza e assistenza forense.

La Commissione, nell'approvare lo schema della proposta di legge stralcio concernente talune modifiche da apportare alle attuali disposizioni legislative sulla previdenza e assistenza forense, riafferma la volontà di esaminare in sede di riforma organica di tali disposizioni l'abbassamento a 65 anni dell'età pensionabile.

Detta proposta di legge stralcio riguarda gli aspetti più urgenti della previdenza forense e l'istituzione della Cassa malattia e non vuole affatto costituire accantonamento o preclusione dell'esame del problema relativo al pensionamento degli avvocati e procuratori che hanno maturato i 65 anni di età: problema questo che sarà esaminato in sede di legge organica e con riferimento alle disponibilità della Cassa quali risulteranno anche in relazione alle nuove entrate previste dalla legge stralcio stessa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono le seguenti:

1) tutti i beni dell'Ente di previdenza che non sono entrati a far parte del patrimonio della Cassa;

2) i contributi previsti dall'articolo 2 della presente legge;

3) i contributi previsti dall'articolo 3 della presente legge;

4) i contributi sui certificati penali, sugli atti notori e sui certificati delle cancellerie commerciali dei tribunali previsti dall'art. 4 della presente legge;

5) la percentuale prevista dall'articolo 5 della legge 25 febbraio 1963, n. 289;

6) il contributo personale annuo a carico degli iscritti previsti dall'articolo 6 della legge 25 febbraio 1963, n. 289;

7) i residui dei depositi dei valori bollati e delle somme versate per spese di cancelleria previsti rispettivamente dalle leggi 11 dicembre 1939, n. 1969 e 7 febbraio 1956, n. 65;

8) le somme alle quali gli avvocati e procuratori rinunziano a norma dell'articolo 7 della legge 25 febbraio 1963, n. 289;

9) i redditi del patrimonio;

10) il contributo previsto dall'art. 14 della presente legge;

11) ogni altra eventuale entrata.

ART. 2.

Ogni procuratore o avvocato è tenuto a corrispondere alla Cassa un contributo quando eserciti il proprio ministero in qualsiasi procedimento di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria anche in sede di volontaria giurisdizione e in qualsiasi processo di competenza delle giurisdizioni amministrative, speciali, militari e delle Commissioni tributarie. Tale contributo è dovuto per ciascun grado di giurisdizione ed è unico per ogni procuratore o avvocato che rispettivamente rappresenti o difenda più parti.

La misura del contributo è la seguente:

1) davanti agli Uffici di conciliazione . . . . . L. 200

2) davanti alle preture . . . . . L. 500

3) davanti ai tribunali ordinari e militari, alle Corti di assise di primo grado, alle Giunte provinciali amministrative . . L. 700

4) davanti alle Corti di appello, ai tribunali territoriali delle acque pubbliche, alle Corti di assise di appello . . . . . L. 1.000

5) davanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Tribunale supremo militare, al Consiglio di Stato, alla Corte dei Conti, esclusi i procedimenti concernenti le pensioni di guerra, alla Commissione centrale delle imposte dirette ed indirette . . . . . L. 1.500

6) davanti alle altre Giurisdizioni amministrative o speciali ed alle Commissioni tributarie:

a) se di primo grado . . . . . L. 600

b) se di secondo grado od unico grado . . . . . L. 800

ART. 3.

È dovuto alla Cassa un contributo per i seguenti provvedimenti giurisdizionali:

a) sentenze di qualunque autorità giurisdizionale, anche se emesse in Camera di Consiglio: sono escluse le sentenze non definitive dei conciliatori, e dei pretori, le sentenze penali di rinvio a giudizio, di proscioglimento e di assoluzione;

b) decreti penali di condanna non opposti;

c) ordinanze di assegnazione di beni pignorati e di distribuzione delle somme ricavate dalle relative vendite e verbali redatti ai sensi dell'articolo 598 del Codice di procedura civile;

d) decreti emessi ai sensi degli articoli 641 e 664 del Codice di proce-

dura civile ed ordinanze emesse ai sensi degli articoli 663 e 665 dello stesso Codice;

e) ordinanze emesse ai sensi degli articoli 736, ultimo comma, e 794 del Codice di procedura civile, ed ordinanze che dichiarano esecutivi i progetti di divisione ai sensi dell'articolo 789, ultimo comma, dello stesso Codice;

f) decreti emessi dal pretore ai sensi dell'articolo 825, secondo comma, del Codice di procedura civile;

g) decreti emessi dal tribunale ai sensi degli articoli 118, nn. 2), 3) e 4), 163, primo comma, 188, primo comma, 193, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

h) decreti emessi dal giudice delegato ai sensi degli articoli 97, primo comma, 110, 111, 157, secondo comma, 159, 190 primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

i) provvedimenti in materia di volontaria giurisdizione di competenza dei pretori dei tribunali e delle Corti di appello, esclusi quelli che abbiano carattere meramente ordinatorio od istruttorio;

l) decisioni aventi carattere giurisdizionale in materia di tributi emessi da tutte le Commissioni delle imposte dirette;

m) lodi arbitrali definitivi soggetti a decreto di esecutorietà del pretore a norma dell'articolo 825 del Codice di procedura civile;

n) verbali di conciliazione redatti avanti l'autorità giudiziaria escluso il conciliatore.

Il contributo è corrisposto nella seguente misura:

lire 600 per le sentenze dei conciliatori;

lire 2.000 per i decreti penali;

lire 2.000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei pretori;

lire 4.000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei tribunali e dei giudici addetti ai medesimi, per le sentenze delle Corti di assise e per le decisioni delle Giunte provinciali amministrative e delle giurisdizioni speciali;

lire 5.000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti delle Corti di appello e delle Corti di assise di appello;

lire 8.000 per le sentenze della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, escluse quelle concernenti le pensioni di guerra, del Tribunale Superiore delle acque pubbliche, del Tribunale Supremo militare e della Commissione centrale delle imposte dirette e indirette;

lire 2.000 per le decisioni di cui alla lettera *i*);

lire 6.000 per le decisioni di cui alla lettera *m*);

lire 2.000 per i verbali di conciliazione redatti innanzi al pretore;

lire 4.000 per quelli redatti avanti ai tribunali e ai giudici addetti ai medesimi;

lire 5.000 per quelli redatti innanzi alle Corti d'appello e ai Consiglieri addetti.

Il contributo è unico qualunque sia il numero delle parti e dei procuratori e difensori.

Per i provvedimenti soggetti a registrazione, anche se in esenzione dell'imposta di registro, il contributo è riscosso all'atto della registrazione dall'ufficio del registro. Analogamente si procede per i provvedimenti che importino riscossioni a mezzo del detto Ufficio.

Per tutti gli altri provvedimenti il contributo è riscosso mediante applicazione delle marche previste dagli articoli 27 e seguenti del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, a cura delle cancellerie e segreterie degli Organi giurisdizionali che emettono i provvedimenti medesimi ed è a carico di chi è tenuto a pagare o anticipare le spese; il rilascio della prima copia di tali provvedimenti non può avere luogo se il contributo non sia stato corrisposto, e qualora esso venga soddisfatto da chi richiede la prima copia sarà incluso nella specifica relativa al rilascio della medesima.

L'ufficio del registro si dà carico del contribuente quale riscosso a favore di terzi e versa mensilmente alla Cassa l'ammontare delle riscossioni, dedotto l'aggio del 2 per cento.

ART. 4.

Sono dovuti inoltre alla Cassa nazionale i seguenti altri contributi oggettivi:

a) il contributo di lire 600 per ogni certificato penale da rilasciarsi in bollo dagli uffici del casellario giudiziario;

b) il contributo di lire 400 per ogni atto notorio in bollo di competenza dei cancellieri giudiziari;

c) il contributo di lire 3.000 per ogni certificato da rilasciarsi dalle cancellerie della sezione commerciale dei tribunali, relativo alle imprese indicate dall'articolo 2195 del codice civile.

La riscossione di detti contributi si effettua con l'applicazione di apposite marche a cura dei menzionati uffici e cancellerie, che sono annullate mediante apposizione della data e della firma del funzionario dell'ufficio o della cancelleria che redige l'atto o rilascia il certificato.

ART. 5.

In via provvisoria, sino a quando non sarà emanata la legge organica sulla previdenza e assistenza forense, l'applicazione delle disposizioni degli artt. 11 e 14 della legge 25 febbraio 1963 n. 289 è sospesa.

Le pensioni sono provvisoriamente integrate sino a raggiungere i seguenti importi:

a) pensioni di vecchiaia e di invalidità lire 100.000.

b) pensioni di riversibilità lire 50.000, oltre alle eventuali maggiorazioni previste dall'art. 13 della legge 25 febbraio 1968, n. 289.

Le pensioni e le maggiorazioni a favore delle persone a carico, previste dal 5° e 6° comma dell'art. 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, rimangono invariate.

ART. 6.

La pensione indiretta prevista dall'art. 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 è accordata, alle condizioni ivi indicate e con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, anche ai superstiti aventi diritto di avvocati e procuratori già iscritti a tutti gli effetti alla Cassa nazionale deceduti anteriormente all'entrata in vigore di detta legge n. 289, a condizione che ne facciano domanda entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge e che la Cassa venga rimborsata, senza interessi, nel termine

ed alle condizioni che verranno prescritte dalla Cassa stessa, dell'intero importo del conto individuale pagato ai sensi della legge 8 gennaio 1952, n. 6.

ART. 7.

Per provvedere al trattamento di assistenza a favore degli iscritti e loro familiari che versino in stato di bisogno è destinato ogni anno l'importo di lire 230 milioni.

Non è ammesso trattamento di assistenza a favore dell'iscritto che si trova nelle condizioni di potere fruire della pensione di vecchiaia o di invalidità. A coloro che già godono di una di tali pensioni potrà essere tuttavia concessa assistenza, ma in tal caso l'estremo del bisogno dovrà essere valutato alla stregua dell'articolo 433 del Codice civile.

La somma come sopra indicata e destinata all'assistenza è devoluta ai Consigli dell'Ordine e ripartita tra essi in proporzione del numero dei rispettivi iscritti alla Cassa. Le somme non erogate devono essere restituite.

ART. 8.

Ogni anno dall'importo delle entrate previste del precedente art. 1, ad eccezione del contributo personale di cui al n. 6 dell'articolo stesso, sono prelevate le somme occorrenti:

a) per l'integrazione delle rendite scaturenti dai conti individuali fino al raggiungimento degli importi stabiliti dalla presente legge per le pensioni;

b) per l'integrazione del montante orfani a norma dell'art. 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289;

c) per l'assistenza sia generica che sanitaria;

d) per l'accreditamento degli interessi annui del 4,50 % ai conti individuali ed alle riserve matematiche;

e) per le spese di gestione della Cassa;

f) per la copertura di eventuali disavanzi.

Le rimanenti somme, ripartite in quote uguali fra tutti gli iscritti, sono accreditate nei rispettivi conti individuali, unitamente ai contributi personali di cui all'articolo 1 n. 6 della presente legge.

ART. 9.

Gli articoli 2, 3, 4 e 23 della legge 25 febbraio 1963 n. 289 sono soppressi.

Dell'assistenza sanitaria.

ART. 10.

La Cassa nazionale di assistenza e previdenza a favore degli avvocati e procuratori è autorizzata ad istituire, con gestione e contabilità separate, il servizio di assistenza contro le malattie in favore dei propri iscritti e dei loro familiari.

ART. 11.

Il servizio di assistenza sanitaria, di cui al precedente articolo, è prestato da uno degli Enti che provvedono all'assistenza contro le malattie, con il quale la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e pro-

curatori è autorizzata a stipulare la relativa convenzione che dovrà essere deliberata dal Comitato dei Delegati e sottoposta all'approvazione del Ministero di grazia e giustizia.

Le prestazioni sanitarie consistono nell'assistenza ospedaliera, tanto medica che chirurgica, negli accertamenti diagnostici e di laboratorio e nelle cure fisiche.

ART. 12.

Possono usufruire dell'assistenza sanitaria, a loro domanda, per se è familiari, ad eccezione di coloro che sono obbligatoriamente assicurati contro le malattie presso altri Enti assicurativi di diritto pubblico, tutti gli iscritti alla Cassa nazionale e gli avvocati e procuratori che fruiscono di pensione forense.

Uguale facoltà spetta ai superstiti aventi diritto a pensione di riversibilità o indiretta.

ART. 13.

Sono considerati componenti la famiglia:

a) il coniuge, purchè non separato legalmente per sua colpa;

b) i figli minori o inabili al lavoro;

c) gli ascendenti conviventi a carico.

ART. 14.

Ai fondi occorrenti per l'assistenza contro le malattie si provvede:

a) con un contributo personale annuo da corrispondersi alla Cassa degli iscritti all'assistenza sanitaria: detto contributo è stabilito per la prima convenzione in lire 20.000 annue e potrà essere modificato dal Comitato dei Delegati con deliberazione approvata dal Ministero di grazia e giustizia;

b) con il concorso finanziario della Cassa.

IL NOSTRO SALUTO A

Cons. di Cassazione dott. Angelo DE MATTIA, nuovo Presidente della II Sezione Penale della Corte di Appello.

* * *

Cons. di Cassazione dott. Corrado DE ROBERTIS, nuovo Presidente della Corte d'Assise d'Appello.

* * *

Cons. Dott. Giuseppe DELFINI, chiamato recentemente a presiedere il Tribunale per i minorenni dell'Emilia e Romagna.

* * *

Cons. Dott. Antonio DE GAETANO, chiamato a presiedere la Sezione Fallimentare del Tribunale di Bologna di recente istituzione, pur mantenendo la presidenza della Corte d'Assise di I grado.

* * *

Cons. Dott. Ezio MUSSO, nuovo Presidente della I Sezione Penale del Tribunale di Bologna.

* * *

Cons. Dott. Rosario MASTRANGELO, nuovo Presidente della II Sezione Penale del Tribunale di Bologna.

* * *

A Tutti, l'Ordine Forense, porge il più cordiale benvenuto con fervidi auguri di buon lavoro.

Un particolare ringraziamento al Cons. Dott. Giuseppe DELFINI per le nobili e graditissime espressioni con le quali ha voluto esprimere il suo saluto indirizzando una Sua lettera al Presidente del Consiglio dell'Ordine all'atto del suo insediamento, lettera che pubblichiamo integralmente:

TRIBUNALE PER I MINORENNI
BOLOGNA

N. 26/65 di Prot.

Bologna, 6 marzo 1965

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEGLI ORDINI FORENSI DI
BOLOGNA

OGGETTO: *Saluto.*

In questi giorni ho assunto le funzioni di presidente del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna. Mi è grato in questa occasione rivolgere un rispettoso saluto ai signori avvocati che esercitano il loro alto ministero presso questo Tribunale.

Se è vero che, in ogni campo dell'attività giudiziaria, il giudice apprezza la difficile opera del professionista forense, il magistrato che si accinge ad adempiere alle funzioni di giudice minorile non può non sentire l'alto valore umano e sociale della sostanziale e profonda collaborazione che a lui viene dai difensori delle parti private. La specialità del rito, la delicatezza delle materie trattate, la frequente esigenza di prudente riserbo, la costante attenzione ai valori morali ed alla complessa realtà psicologica, tutti gli elementi insomma che caratterizzano la funzione difensiva nei riguardi dei minori, accrescano l'impegno, la responsabilità ed il prestigio del difensore, che giustamente merita il riconoscimento delle sue elevate doti di mente e di cuore, e la stima sincera e cordiale di colui cui è affidato il compito di giudicare.

Nel manifestare questi miei sentimenti a Lei, Signor Presidente, ed agli avvocati di codesto Ordine, iscritti nello speciale albo dei difensori minorili, la prego di accogliere l'espressione della mia deferente considerazione.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Giuseppe Delfini

MOVIMENTO MAGISTRATI DEL DISTRETTO
ANNO 1965 - I° TRIMESTRE

GALASSO dr. AURELIO - da Pres. Trib. Lodi a Pres. Trib. Modena.
MUSSO dr. EZIO - da Pret. Ferrara a Pres. Sez. Trib. Bologna.
ZANARDI dr. NERIO - da Trib. Reggio Emilia a Trib. Bologna.
DANIELE dr. ANTONIO - da Trib. Bologna a Tribunale Roma.
CANTELLI dr. VINCENZO - da Pret. Borgonovo V. T. a Procura Piacenza.
FURLOTTI dr. ROBERTO - da Procura Cremona a Procura Parma.
SAVALLI DELLI PEDROCCHI dr. GAETANO - da Pret. Macerata Feltria a Trib. RA.
BIANCALANA dr. CESARE - da Pretura Argenta a Pretura Lucca.
BIANCHI dr. CLAUDIO - da Trib. Cremona a Proc. Gen. Sede.
DI PALMA dr. VITTORIO - da Trib. Massa a Tribunale Bologna.
RIGHI dr. GINO - da Trib. Orvieto a Tribunale Rimini.
D'ANDREA dr. MARCELLO - da Trib. Novara a Tribunale Rimini.

VARIAZIONI ALL'ALBO
dal 1° dicembre 1964 al 28 febbraio 1965

ISCRIZIONI

BEZICHERI Avv. GIORGIO - passaggio dall'elenco speciale all'Albo ordinario - Via Marsala, 11 - tel. 234.055.

GANDOLFI Avv. LUIGI - passaggio dall'elenco speciale all'albo ordinario - Via Galliera, 60 - tel. 233.794.

GHETTI Dr. Proc. GIULIO - Via Saragozza, 28.

ISCRIZIONE ALBO CASSAZIONE

CIOFFI Avv. VINCENZO.

ELENCO SPECIALE

CAVAZZA Avv. BRUNO - passaggio dall'Albo ordinario all'Elenco speciale - I.N.P.S. - tel. 265.507.

QUARTULLI Avv. ETTORE - passaggio dall'Albo ordinario all'Elenco speciale - I.N.P.S. - tel. 265.507.

CANCELLAZIONI

CAVAZZA Dr. Proc. ELISABETTA - a sua domanda per rinunzia volontaria.

GANDOLFI Avv. LUIGI - a sua domanda - albo procuratori - per rinunzia volontaria.

MEOLA AVV. ANTONIO - a sua domanda per incompatibilità.
REGGIANI AVV. GIULIO - a sua domanda per rinunzia volontaria.
SINDACO DR. PROC. GIOVANNI - per trasferimento a Milano.

DECEDUTI

CONTOLI AVV. ARRIGO.
PARDO AVV. BRUNO.
PINCHETTI AVV. PAOLO.
SCALA AVV. ARMANDO.
ZAMBONI AVV. PAOLO.

ISCRITTI AL 28 FEBBRAIO 1965

Avvocati e Procuratori	N. 450
Avvocati	» 13
Procuratori	» 215
	N. 678

Elenco speciale

Avvocati e Procuratori	N. 33
Procuratori	» 7
Totale iscritti	N. 718
Praticanti Procuratori con patrocinio	N. 91